

mente, potrebbe anche essere che comperassero tutto lo Stato (Oh! oh! — Si ride)

Indicherò che non è gran tempo che i beni della Lomellina erano quasi tutti posseduti, o almeno in gran parte, dai Milanesi e dai Pavesi, e così la Lomellina in quel tempo non era che un aggregato di servitori della gleba, i quali non potevano. . . . (Interruzione.)

*Alcune voci.* Si è già votato! si è già votato!

*Un deputato.* Non è più questione di forma, è questione di massima. (Rumori)

**FAGNANI.** Essendo la mia osservazione importante, e trattandosi della felicità e della prosperità dello Stato, io credo di essere in diritto di continuare il mio discorso.

Ho poche cose da aggiungere.

Dirò soltanto che di mano in mano che i beni della Lomellina, che erano nelle mani del Milanese, divennero proprietà di quel paese, il paese ha immensamente prosperato, come ognuno lo può conoscere.

**BONELLI.** Lo scopo che si è proposto il signor guardasigilli con questo articolo di legge evidentemente non è che quello di abrogare la disposizione proibitiva dell'articolo 28 del Codice civile; ora, se si pensa dagli onorevoli preopinanti che questa disposizione debba estendersi anche a tutte le altre disposizioni proibitive generali che possono riscontrarsi nelle nostre leggi, in tal caso forse sarà necessario rimandare l'articolo di cui si tratta alla Commissione onde ne faccia oggetto di ulteriori studi, e possa mettersi in grado di portare il suo giudizio su questa disposizione che deve avere un effetto generale. Ma se questa disposizione, proposta dal signor guardasigilli, non ha che lo scopo speciale di abrogare la disposizione dell'articolo 28 del Codice civile, è necessario fermare il senso dei diversi emendamenti allo scopo che si è proposto lo stesso articolo, il quale, essendo speciale, pare non si possa meglio conseguire che ripetendo nell'emendamento i termini dello stesso articolo 28. Allora si ha una disposizione abrogativa speciale di quella disposizione speciale che si vuole abrogare. Chè se, ripeto, si intende che questa disposizione debba estendersi in generale a tutte quelle disposizioni proibitive che possono esistere nelle nostre leggi, allora bisogna fare naturalmente altro studio, bisogna rimandare queste disposizioni alla Commissione, e dare tempo alla Camera di fare nuovi studi e di riassumere, dirò così, tutte le diverse disposizioni proibitive contro gli stranieri che possono essere nelle nostre leggi. Ma, ripeto, la disposizione attuale evidentemente non ha che uno scopo limitato all'articolo 28, e sotto questo rapporto ripeto che ogni emendamento che si scosti dai termini di quest'articolo non può che ingenerare dubbiezze nell'applicazione d'una legge che, ristretta al suo vero scopo, non lascierebbe luogo a dubbiezza alcuna.

**CABELLA.** Io vengo ad appoggiare l'emendamento proposto dal signor ministro di grazia e giustizia. Prego il signor presidente di darne lettura: io credo che, letto questo emendamento, non resterà più alcun dubbio.

**PRESIDENTE.** L'emendamento del signor ministro di grazia e giustizia dice:

« È abrogato l'articolo 28 del Codice civile insieme con qualunque altra speciale disposizione che limiti la facoltà degli stranieri di acquistare beni stabili a qualsiasi distanza dai confini, ed anche di prenderli a pegno, ad affitto od a colonia. »

**CABELLA.** Ritenendo questo emendamento, si abroga puramente e semplicemente l'articolo 28 del Codice civile, ed inoltre si estende l'abrogazione a qualunque altra legge

che portasse le medesime proibizioni dell'articolo 28. Questa disposizione sarebbe chiara e semplice, e non potrebbe dar luogo ad alcun dubbio. È evidente infatti che non potrebbe in verun modo nascere il sospetto che colla nuova legge si venissero a modificare altre disposizioni, sparse nel corpo delle nostre leggi, relative agli stranieri.

Le parole inserite dal ministro nell'emendamento restringono evidentemente l'abrogazione a quelle sole leggi che portassero la medesima proibizione dell'articolo 28 del Codice civile, ed escludono perciò che in tutto il resto i diritti e le condizioni degli stranieri siano in verun modo mutate dalla legge presente.

Ho inteso muovere il dubbio che coll'articolo, come è emendato dal ministro di grazia e giustizia, possa nascere il dubbio che si possa alterare la nostra legislazione attuale intorno ai diritti degli stranieri circa alle ipoteche e alle successioni. Io non veggo questo dubbio.

Riguardo alle ipoteche è noto che l'unica differenza che esiste nelle nostre leggi dipende dal vedere se il titolo da cui nasce l'ipoteca abbia avuto origine all'estero oppure nello Stato.

Se il contratto fu stipulato all'estero, o la sentenza venne pronunciata da un tribunale estero, l'ipoteca portata da questi titoli non vincola i beni immobili situati nello Stato, nè a profitto di uno straniero, nè a profitto di un suddito se non alle condizioni e nei termini stabiliti dal Codice civile. Se invece lo straniero ha contrattato nello Stato, o ha riportato una sentenza dai nostri tribunali, acquista ipoteca sugli immobili del suo debitore situati nello Stato allo stesso modo di un suddito. Nulla di tutto ciò verrebbe mutato dall'emendamento del ministro, e quindi su questo punto non potrebbe nascere alcun dubbio.

Quanto al diritto di succedere, è chiaro che anch'esso continuerebbe ad essere regolato in riguardo agli stranieri dalle disposizioni particolari scritte nel nostro Codice sotto il titolo *Delle successioni*.

Nell'articolo che stiamo discutendo non si parla che della facoltà di acquistare a titolo particolare, cioè a titolo di compra e vendita, genere di acquisto che non fu mai vietato agli stranieri, salva solo la limitazione portata dall'articolo 28. Ora non si tratta d'altro che di togliere questa limitazione; questo è l'unico oggetto della legge che discutiamo. Non si potrà dunque mai dubitare che noi abbiamo con essa voluto attribuire agli stranieri il diritto di succedere indistintamente, vale a dire di acquistare a titolo universale senz'alcuna condizione di reciprocità; poichè non ci occupiamo d'altro che di sopprimere un'eccezione alla facoltà di acquistare a titolo particolare. Il diritto di succedere non entra per nulla nell'attuale discussione, e niuna innovazione potrà mai suporsi fatta al medesimo.

Adottiamo dunque la redazione proposta dal ministro, e l'abrogazione dell'articolo 28 e delle altre leggi che portavano le medesime proibizioni non potrà mai dar luogo a verun dubbio ragionevole.

**PRESIDENTE.** Io faccio osservare alla Camera che il signor Chenal ha presentato un'altro emendamento del quale darò lettura:

« Gli stranieri saranno tenuti a dichiarare di sottomettersi alle leggi del paese, presenti ed avvenire, nell'atto di compra, e di rinunciare all'appoggio dei Governi della loro patria in qualunque controversia, » (Segni di dissenso).

Domando al signor deputato Chenal se voglia sviluppare quest'emendamento.

**CHENAL.** L'amendement que j'ai proposé n'a pas besoin